



REGIONE TOSCANA
Società della Salute della Lunigiana

REGOLAMENTO
dei
SERVIZI SOCIALI LUNIGIANA
Aggiornato al dicembre 2019

*“ I pensieri non sono che sogni,
fin quando non vengono messi alla prova
i loro effetti”*

W. Shakespeare

INDICE

PREMESSA:

TITOLO I° - CRITERI GENERALI

CAPO I° PRINCIPI ED OBIETTIVI

- Art. 1 Principi generali
- Art. 2 Obiettivi dei Servizi Sociali
- Art. 3 Criteri informativi

CAPO II° SOGGETTI E CRITERI DI ACCESSO

- Art. 4 Soggetti
- Art. 5 Criteri di accesso alle prestazioni sociali
- Art. 6 Criterio di valutazione economica
- Art. 7 Associazionismo e cooperazione sociale
- Art. 8 Diritto all'informazione e procedure di accesso
- Art. 9 Tutela dei soggetti deboli
- Art. 10 Accesso ai documenti amministrativi
- Art. 11 Interruzioni/variazioni delle prestazioni sociali

CAPO III° SETTORI DI INTERVENTO E TIPOLOGIE DI SERVIZI

- Art. 12 Settori di intervento
- Art. 13 Tipologia dei servizi

TITOLO II° - AREE DI INTERVENTO

CAPO IV° ANZIANI

- Art. 14 Soggetti
- Art. 15 Finalità
- Art. 16 Prestazioni
- Art. 17 Intervento di sostegno sociale e riabilitativo
- Art.18 Intervento economico a sostegno dell'autonomia della persona e del nucleo
- Art. 19 Assistenza domiciliare
- Art. 20 Assistenza domiciliare integrata (A.D.I.)
- Art. 21 Inserimento in strutture semi residenziali
- Art. 22 Inserimento in strutture residenziali
- Art.22/bis Liste di priorità e criteri per la redazione delle liste di priorità (pro_ Az.038
27/11/2019)

CAPO V° DISABILITA'

- Art. 23 Soggetti
- Art. 24 Finalità
- Art. 25 Prestazioni
- Art. 26 Intervento di sostegno sociale e riabilitativo
- Art. 27 Intervento economico di sostegno all'autonomia della persona e del nucleo
- Art. 28 Assistenza domiciliare ed aiuto personale
- Art. 29 Assistenza domiciliare integrata (A.D.I.)
- Art. 30 Assistenza scolastica
- Art. 31 Inserimenti lavorativi
- Art. 32 Inserimento in strutture semi residenziali
- Art. 33 Inserimento in strutture residenziali

CAPO VI° INFANZIA ADOLESCENZA GIOVANI E FAMIGLIE

- Art. 34 Soggetti

- Art. 35 Finalità
- Art. 36 Prestazioni
- Art. 37 Interventi di sostegno alla genitorialità
- Art. 38 Supporto educativo alle famiglie
- Art. 39 Orientamento e consulenza
- Art. 40 Adozione
- Art. 41 Affidamento familiare
- Art. 42 Inserimento in strutture residenziali
- Art. 43 Interventi educativi e ricreativi per il tempo libero
- Art. 44 Consultorio Adolescenti
- Art. 45 Interventi per il sostegno a gestanti e madri in difficoltà
- Art. 46 Mediazione linguistica
- Art. 47 Intervento economico di sostegno temporaneo all'autonomia di nuclei con minori

CAPO VII° SALUTE MENTALE ADULTI

- Art. 48 Soggetti
- Art. 49 Finalità
- Art. 50 Prestazioni
- Art. 51 Intervento di sostegno sociale e riabilitativo
- Art. 52 Intervento economico di sostegno all'autonomia della persona e del nucleo
- Art. 53 Assistenza domiciliare
- Art. 54 Assistenza a scambio relazionale ed educativo
- Art. 55 Inserimenti lavorativi
- Art. 56 Inserimenti in strutture semi residenziali
- Art. 57 Inserimento in strutture residenziali

CAPO VIII° DIPENDENZE

- Art. 58 Soggetti
- Art. 59 Finalità
- Art. 60 Prestazioni
- Art. 61 Supporto educativo e socio- riabilitativo, individuale e a gruppi
- Art. 62 Inserimento lavorativo
- Art. 63 Inserimento in comunità terapeutica
- Art. 64 Attività di prevenzione, informazione, consulenza a singoli, nuclei e istituzioni
- Art. 65 Assistenza domiciliare

CAPO IX° ADULTI

- Art. 66 Soggetti
- Art. 67 Finalità
- Art. 68 Prestazioni
- Art. 69 Intervento di sostegno sociale e riabilitativo
- Art. 70 Intervento economico di sostegno all'autonomia della persona e del nucleo
- Art. 71 Assistenza domiciliare sociale
- Art. 72 Inserimenti lavorativi
- Art. 73 Inserimento in casa famiglia

CAPO XI° NORME FINALI

- Art. 74 Deroghe
- Art. 75 Ricorsi
- Art. 76 Tutela dei dati personali
- Art. 77 Paeco

PREMESSA

Il momento storico che stiamo vivendo è caratterizzato da una grande attenzione all'organizzazione del sistema sociale e sanitario della Regione Toscana.

La prospettiva per i servizi sociali è strettamente collegata alla consistenza dei mutamenti sociali: quello demografico, l'allargamento del concetto di "ben-essere", gli atteggiamenti della popolazione, la distribuzione delle risorse e il peso che la spesa sociale ha all'interno della spesa pubblica.

Le attuali politiche sociali sono chiamate a garantire e ad assicurare un livello minimo di sussistenza, incentivando la crescita personale e sociale dell'individuo; a livello Nazionale è stata introdotto il Reddito di Cittadinanza, come misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale.

Il Reddito di Cittadinanza, quale Livello Essenziale di Assistenza (LEA), ha l'obiettivo di garantire il diritto al lavoro e di favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura mediante politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro, dove il servizio sociale promuove l'integrazione dei servizi per favorire percorsi di autonomia.

L'introduzione di questa misura, che diventa strutturale, rende necessaria una rivisitazione degli strumenti di programmazione e di regolamentazione dell'accesso e della compartecipazione ai servizi e agli interventi esistenti, nelle more di possibili imminenti indicazioni regionali in tal senso.

Il Servizio Sociale della Zona Lunigiana con una rinnovata consapevolezza supportata dalla linea di tendenza nazionale e con la consapevolezza della qualificazione del ruolo professionale, ha pertanto rivisitato la stesura del presente Regolamento.

L'impostazione dell'accesso ai servizi è in chiave di universalismo selettivo e la presa in carico ha modalità di progettazione personalizzata che promuove percorsi di autonomia, superando l'impostazione assistenzialistica.

Il regolamento diventa quindi un documento di Servizio Sociale che evidenzia come l'accesso "universale" previsto dalla L. 328/2000 sia selettivo e come il Servizio Sociale debba farsi promotore e attuatore di percorsi di autonomia, rimodulando il proprio ruolo alla luce delle nuove prospettive dettate dalle attuali politiche sociali.

Il regolamento è lo strumento che ha la funzione di guidarci nell'applicazione del principio di eguaglianza del trattamento, di promozione di interventi per le pari opportunità al fine di ridurre le cause di disagio individuale e generale.

La comunità a cui ci rivolgiamo è caratterizzata anche da un elevato indice di anzianità ma che conserva lo spirito solidaristico e la partecipazione che sono grandi risorse ad integrazione e supporto dei servizi sociali.

TITOLO I°

CRITERI GENERALI

CAPO I° PRINCIPI ED OBIETTIVI

Art. 1 - Principi generali

Gli interventi del Servizio Sociale devono mirare a garantire:

- a) il rispetto dei diritti inviolabili della persona, delle famiglie, dei gruppi e delle aggregazioni sociali, a garanzia della libera scelta e dell'autodeterminazione;
- b) la promozione della qualità della vita, con attenzione all'eliminazione ed alla riduzione delle condizioni di bisogno, di disabilità, di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza economica, da difficoltà sociali e condizioni di dipendenza;
- c) l'eguaglianza di opportunità, in condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
- d) diritto al superamento della povertà, all'uguaglianza e all'inclusione sociale;
- e) il mantenimento della persona nel proprio ambiente sociale, ricorrendo ad interventi istituzionalizzanti solo in situazioni di necessità e di eccezionalità;
- f) il diritto alla maternità e paternità consapevoli;
- g) la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;
- h) il diritto all'informazione sui diritti e risorse disponibili;
- i) la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili coi bisogni espressi;
- l) il riconoscimento di ogni cittadino quale protagonista consapevole ed attivo, artefice della propria auto realizzazione;
- m) la valorizzazione e l'integrazione delle diverse culture;
- n) la valorizzazione delle risorse del territorio e la sensibilizzazione per la promozione della solidarietà sociale;
- o) la partecipazione attiva dei cittadini singoli o associati nell'ambito dei principi di solidarietà e di auto organizzazione;

Art. 2 - Obiettivi dei Servizi Sociali

La Società della Salute della Lunigiana è un Consorzio istituito tra i Comuni della Zona Distretto Lunigiana (Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri) e l'Azienda Sanitaria per l'esercizio associato delle funzioni relative alle attività sanitarie territoriali, socio sanitarie e sociali integrate.

Il sistema integrato degli interventi e servizi sociali ha come obiettivi:

- a) il coordinamento degli interventi di politica sociale con le reti di protezione sociale, attraverso la loro integrazione con interventi sanitari, con quelli relativi alla casa, al lavoro, alla mobilità, alla formazione, all'istruzione, all'educazione, al diritto allo studio, alla cultura e al tempo libero e a tutti gli altri interventi finalizzati al benessere della persona ed ad una migliore qualità di vita;
- b) il coordinamento con INPS, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con le Agenzie Territoriali per l'Impiego e con gli Enti Locali (Comuni) per consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per l'Inclusione sociale per la realizzazione e messa a regime della misura di contrasto della povertà ai sensi della DL 28/01/2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28/03/2019 n. 26;
- c) la prevenzione, riduzione od eliminazione delle condizioni di disagio sociale, individuale e familiare;
- d) la promozione dell'inserimento sociale dell'individuo.

Art. 3 - Criteri informativi

In materia di interventi sociali è indispensabile confrontarsi con la varietà, la ricchezza e la profondità di bisogni, aspettative e risorse disponibili.

Nell'erogare le prestazioni sociali si dovrà tener conto:

- a) della natura del rischio/bisogno
- b) della valutazione globale della persona/nucleo

- c) della pianificazione dei costi
- d) della appropriatezza dell'intervento.

Gli interventi del Servizio Sociale rivestono un carattere di universalità e devono mirare a garantire il raggiungimento di una condizione di benessere della persona.

La loro realizzazione avviene mediante l'elaborazione di uno specifico progetto che deve essere condiviso da tutte le parti interessate (operatore/i e utente) e nel quale si definiscono obiettivi, azioni e tempi di realizzazione, con le opportune verifiche in itinere.

Il presente Regolamento disciplina:

- a) i soggetti destinatari degli interventi;
- b) la tipologia delle prestazioni
- c) le modalità di erogazione e di durata
- d) le procedure amministrative previste
- e) i criteri economici di compartecipazione degli utenti ai costi della prestazione.

CAPO II° - SOGGETTI E CRITERI D'ACCESSO

Art. 4 - Soggetti

Possono fruire degli interventi sociali, previsti dal presente Regolamento, tenuto conto delle risorse disponibili del Servizio:

- a) tutti i cittadini residenti nella Zona distretto Lunigiana che si trovino in stato di bisogno, di rischio sociale e di emarginazione;
- b) tutte le persone residenti in Toscana;
- c) tutte le donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto;
- d) gli stranieri con permesso di soggiorno di cui al DL 25\7\1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e smi;
- e) i minori di qualsiasi nazionalità e comunque presenti nel territorio della Regione Toscana\Zona Lunigiana;
- f) tutte le persone dimoranti nel territorio della Regione Toscana\Zona Lunigiana.

Art. 5 - Criteri di accesso alle prestazioni sociali

Le persone singole e/o i nuclei familiari accedono alle prestazioni ed ai servizi sociali sulla base della valutazione professionale del bisogno, da parte dell'Assistente Sociale, secondo i principi stabiliti dalla Legge L. 8 novembre 2000 n. 328, art. 2. e dalla L. R. 24 febbraio 2005 n. 41, art. 3 e s.m.i.

Secondo quanto stabilito dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 e dalla L. R. 24 febbraio 2005 n. 41, art. 7, accedono prioritariamente agli interventi e ai servizi erogati dal sistema integrato i soggetti:

- a) con incapacità fisica o psichica, totale o parziale, di provvedere alle proprie esigenze;
- b) in condizione di povertà o con reddito limitato o situazione economica disagiata;
- c) con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- d) sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendano necessari interventi assistenziali.

La valutazione professionale del bisogno della persona e/o del nucleo viene effettuata dall'Assistente Sociale responsabile del caso, qualora si renda necessario l'apporto di altre figure professionali, la valutazione del bisogno ed il piano d'intervento verranno effettuati in maniera integrata dagli operatori interessati, al fine di assicurare una presa in carico globale.

Gli interventi previsti dal presente Regolamento hanno caratteristica di trasversalità e integrazione, sono pertanto compatibili con il Reddito di Cittadinanza di cui al DL n. 4/2019 convertito in Legge 26 /2019.

Gli interventi previsti per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza vanno ricondotti, quali sostegni, al Patto di Inclusionione ai sensi dell'art.6 del DL 147/2017.

Art. 6 - Criterio di valutazione economica

Per i richiedenti le prestazioni sociali agevolate la situazione economica viene definita in base all'ISEE, e secondo i criteri stabiliti nell'Allegato "Parametri economici di riferimento per l'accesso alle prestazioni", aggiornato annualmente.

L'ISEE è requisito di accesso ai contributi economici e alle tariffe agevolate, in caso di fruizione di servizi che prevedono la compartecipazione dell'utente.

La compartecipazione al costo della prestazione, in caso di intervento indifferibile, per ragioni di urgenza e/o di tutela immediata, sarà fissata nella quota massima prevista per lo stesso, salvo conguaglio a seguito di presentazione del modello ISEE.

Art. 7 - Associazionismo e cooperazione sociale

Un ruolo fondamentale è rappresentato dal Volontariato e dalle organizzazioni del Terzo Settore, che partecipano alla programmazione, all'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Gli organismi di partecipazione istituiti sono : la Consulta del Terzo Settore e il Comitato di Partecipazione i cui compiti sono disciplinati dallo Statuto della SdS Lunigiana.

Art. 8 - Diritto all'informazione e procedura di accesso

I cittadini devono essere informati, dei diritti di cittadinanza sociale, delle disponibilità delle prestazioni socio-sanitarie, dei requisiti per accedere, delle modalità di erogazione delle stesse, nonché della possibilità di scelta.

L'informazione si attua attraverso:

- a) segretariato sociale: presente in tutte le sedi comunali della SdS Lunigiana.
- b) Punti Insieme
- c) Punto Unico di Accesso
- d) "Carta dei Servizi";
- e) Incontri organizzati;
- f) Sito internet: www.sdslunigiana.it
- g) piano di comunicazione

L'accesso alle prestazioni ed ai servizi di cui al presente Regolamento avviene:

- a) su richiesta diretta dell'interessato;
- b) su richiesta di familiari, parenti, legale rappresentante (amministratore di sostegno, tutore ecc..)
- c) su segnalazione di altri servizi socio- sanitari;
- d) su segnalazione di Enti, soggetti privati, associazioni di volontariato;
- e) su proposta diretta del Servizio Sociale.

La richiesta viene formalizzata mediante la compilazione di appositi moduli.

Art. 9 - Tutela dei soggetti deboli

Il Servizio Sociale può segnalare all'autorità giudiziaria competente le condizioni dei soggetti e dei nuclei che si trovino in situazione di grave rischio o pregiudizio, a tutela degli stessi.

Art. 10 - Accesso ai documenti amministrativi

I soggetti che dimostrino di avere un interesse giuridicamente rilevante nei confronti di un atto e/o di un procedimento amministrativo riguardante l'erogazione di servizi e/o prestazioni del Servizio Sociale, hanno il diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo quanto regolato dalla n.241/90 e s.m.i. e dal Regolamento attuativo aziendale.

Art. 11 - Interruzioni/variazioni delle prestazioni sociali

Le prestazioni sociali possono essere interrotte, sospese o modificate qualora intervengano sostanziali cambiamenti nelle condizioni sociali all'origine dell'erogazione dell'intervento, ivi compresa l'esistenza di redditi e di beni patrimoniali non dichiarati dall'assistito e/o dai familiari, fatta salva successiva azione di rivalsa da parte della SdS Lunigiana avvalendosi dell'Ufficio Legale dell'Azienda Sanitaria di riferimento.

L'erogazione dell'intervento potrà, altresì, essere variata sulla base delle risorse disponibili,

tutelando, tuttavia, nel complesso, il soddisfacimento del/i bisogno/i emersi.

CAPO III° - SETTORI D'INTERVENTO E TIPOLOGIA DEI SERVIZI

Art. 12 - Settori di intervento

Il Servizio Sociale della SdS Lunigiana, esercita le funzioni socio - sanitarie e socio assistenziali proprie dei Comuni facenti parte del territorio della stessa, nei seguenti settori di intervento:

- a) Anziani
- b) Disabilità
- c) Infanzia, adolescenza, giovani e famiglie
- d) Salute mentale adulti
- e) Dipendenze
- f) Adulti

Art. 13 - Tipologia dei servizi

Classificazione aree d'intervento e tipologie di servizi:

ANZIANI

- a) Intervento di sostegno sociale e riabilitativo
- b) Intervento economico a sostegno dell'autonomia della persona e del nucleo
- c) Assistenza domiciliare
- d) Assistenza domiciliare integrata (A.D.I.)
- e) Inserimento in strutture semi residenziali
- f) Inserimento in strutture residenziali

DISABILITA'

- a) Intervento di sostegno sociale e riabilitativo
- b) Intervento economico di sostegno all'autonomia della persona e del nucleo
- c) Assistenza domiciliare ed aiuto personale
- d) Assistenza domiciliare integrata (A.D.I.);
- e) Assistenza scolastica
- f) Inserimenti lavorativi
- g) Inserimenti in strutture semi residenziali
- h) Inserimenti in strutture residenziali (RSD - DOPO DI NOI-CAP)

INFANZIA, ADOLESCENZA, GIOVANI E FAMIGLIE

- a) Interventi di sostegno alla genitorialità
- b) Supporto educativo alle famiglie
- c) Orientamento e consulenza
- d) Adozione
- e) Affidamento familiare
- f) Inserimento in strutture residenziali
- i) Interventi educativi e ricreativi per il tempo libero
- g) Consultorio adolescenti
- h) Interventi per il sostegno a gestanti e madri in difficoltà;
- i) Mediazione linguistica
- j) Intervento economico di sostegno temporaneo all'autonomia di nuclei con minori.

SALUTE MENTALE ADULTI

- a) Intervento di sostegno sociale e riabilitativo
- b) Intervento economico di sostegno all'autonomia della persona e del nucleo
- c) Assistenza domiciliare

- d) Assistenza a scambio relazionale ed educativa
- e) Inserimenti lavorativi
- f) Inserimento in strutture semi residenziali
- g) Inserimenti in strutture residenziali

DIPENDENZE

- a) Supporto educativo e socio-riabilitativo, individuale e a gruppi;
- b) Inserimenti lavorativi;
- c) Inserimento in comunità terapeutiche;
- d) Attività di prevenzione, informazione, consulenza a singoli, nuclei e istituzioni;
- e) Assistenza domiciliare

ADULTI

- a) Intervento di sostegno sociale e riabilitativo
- b) Contributo economico di sostegno all'autonomia della persona e del nucleo
- c) Assistenza domiciliare
- d) Inserimento in struttura residenziale

TITOLO II°

AREE DI INTERVENTO

CAPO IV° - ANZIANI

Art. 14 - Soggetti

Gli interventi e i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari a favore della popolazione anziana sono rivolti alle persone che hanno compiuto il 65° anno di età.

Art. 15 - Finalità

Questi interventi hanno le seguenti finalità:

- a) mantenere l'anziano nel proprio ambiente;
- b) favorire l'attivazione della rete sociale;
- c) prevenire lo stato di non autosufficienza.

Art. 16 - Prestazioni

Gli interventi dell'Area Anziani comprendono:

- a) Intervento di sostegno sociale e riabilitativo
- b) Intervento economico a sostegno dell'autonomia della persona e del nucleo
- c) Assistenza domiciliare
- d) Assistenza domiciliare integrata (A.D.I.)
- e) Inserimento in strutture semi residenziali
- f) Inserimento in strutture residenziali

Per quanto riguarda il bisogno socio sanitario complesso, la normativa vigente, prevede l'attivazione dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM), che effettua la valutazione multidimensionale del bisogno, relativo alle aree clinico-funzionale, cognitivo comportamentale e socio-ambientale, definendo successivamente su tale base il Progetto Assistenziale Personalizzato (PAP).

L'UVM, nella valutazione del caso, potrà essere integrata da professionalità specialistiche che si ritengono necessarie, ai fini della definizione del PAP.

Art. 17 - Intervento di sostegno sociale e riabilitativo

L'intervento di sostegno sociale e riabilitativo è un percorso strutturato di colloqui volto a favorire l'autonomia e l'autodeterminazione della persona; può assumere una valenza educativa, di accompagnamento e supporto in base agli obiettivi del progetto.

E' anche un intervento di promozione, attivazione e coordinamento delle risorse informali,

delle reti di volontariato singolo o associato e di buon vicinato.

Art. 18 - Intervento economico di sostegno all'autonomia della persona e del nucleo

L'intervento economico di sostegno all'autonomia della persona e del nucleo ha come finalità mantenere l'anziano nel proprio contesto di vita, soddisfare i bisogni primari e superare temporanei stati di difficoltà. Tale intervento mira a contrastare l'isolamento dell'anziano, a promuovere una migliore qualità della vita favorendo il processo di autonomie.

Ha carattere temporaneo e deve essere affiancato a strategie per rimuovere il bisogno, secondo le modalità e i tempi stabiliti nel progetto, promuovendo anche l'attivazione delle reti informali e di buon vicinato.

I criteri di erogazione del contributo fanno riferimento a quanto disposto nell'Allegato "Parametri economici di riferimento per l'accesso alle prestazioni".

Art. 19 - Assistenza domiciliare

E' un servizio erogato al domicilio dell'utente sulla base di un Progetto Individualizzato mirato a favorire la permanenza della persona nella propria abitazione e nel proprio contesto di vita, ad integrazione e rinforzo della rete familiare e del vicinato e prevenzione della non autosufficienza.

Per i criteri riguardanti la compartecipazione dell'utente al costo del servizio, si rimanda a quanto disposto nell'Allegato "Parametri economici di riferimento per l'accesso alle prestazioni".

Art. 20 - Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.)

E' un servizio erogato al domicilio dell'utente, sulla base di un piano assistenziale personalizzato (PAP) elaborato dall'UVM attraverso l'integrazione di figure sanitarie e sociali.

Concorrono alla realizzazione del PAP il Coordinatore dell'UVM, il Medico di medicina generale, l'Assistente Sociale, l'Infermiere, che assieme compongono l'Unità di valutazione multidisciplinare (U.V.M.), eventualmente integrata dello specialista di riferimento del caso.

Il servizio è rivolto a persone non autosufficienti, in modo temporaneo o protratto nel tempo, affette da patologie croniche o post-acute, trattabili a domicilio ed inserite in un contesto familiare e sociale capace di accudire la persona e collaborare con i servizi territoriali.

La prestazione può essere erogata sia in forma diretta che in forma indiretta riconoscendo il lavoro di cura dell'assistente familiare regolarmente assunta.

Per i criteri riguardanti la compartecipazione dell'utente al costo della prestazione, si rimanda a quanto disposto nell'Allegato "Parametri economici di riferimento per l'accesso alle prestazioni".

Art. 21 - Inserimento in strutture semi residenziali per non auto e autosufficienti

Il servizio semi residenziale ha le seguenti finalità:

- a. aiutare e sostenere la famiglia nella cura e nell'assistenza dell'anziano;
- b. prevenire e limitare forme di istituzionalizzazione;
- c. mantenere le capacità residue;
- d. migliorare la qualità della vita dell'anziano e dei suoi familiari.

L'inserimento in strutture semiresidenziali per persone non autosufficienti viene effettuato sulla base del PAP elaborato dall'UVM.

Per la frequenza in tali strutture è prevista una compartecipazione giornaliera da parte dell'utenza secondo quanto disposto nell'Allegato "Parametri economici di riferimento per l'accesso alle prestazioni".

Sono inoltre presenti sul territorio due strutture semi residenziali per persone autosufficienti con finalità aggregative e di socializzazione dove l'accesso è libero o su invio del Servizio Sociale.

Art. 22 - Inserimento in strutture residenziali (RSA-RA-Casa Famiglia)

L'inserimento dell'anziano in struttura è previsto laddove siano rilevate condizioni socio assistenziali o socio sanitarie non adeguate ad un percorso domiciliare

L'inserimento in RSA avviene previa valutazione del bisogno, mediante l'elaborazione di un PAP elaborato dall'UVM, contenente l'indicazione degli obiettivi, la durata, le modalità di realizzazione dello stesso e le opportune verifiche, in itinere e finale, condiviso dall'interessato e/o dai familiari ed eventuale AdS\Tutore\Rappresentante legale.

La persona partecipa alla retta di ricovero secondo i criteri dell'allegato "Parametri economici di riferimento per l'accesso alle prestazioni".

L'inserimento dell'anziano in RA e Casa Famiglia è su progetto del Servizio Sociale con la collaborazione del medico di medicina generale, è inoltre prevista la partecipazione al costo della prestazione, secondo quanto disposto nell'Allegato "Parametri economici di riferimento per l'accesso alle prestazioni".

**Art. 22 bis – Liste di priorità e criteri per la redazione delle liste di priorità
(pro_Az.038 27/11/2019)**

In caso di richieste superiori al budget finanziario assegnato annualmente alla residenzialità, viene predisposta una lista di attesa\priorità in base al punteggio ottenuto, tenendo conto dei criteri di cui alla tabella sotto riportata e riferiti a:

- Isogravità
- Intensità assistenziale (scheda infermieristica)
- Indice IACA
- CBI
- Criterio cronologico

Livello di Isogravità	Intensità assistenziale	Indice IACA	Indice CBI
Isogravità 5 = punti 20	Bassa = punti 5	0 – 18 = punti 20	Da 0 a 24 = punti 0 Da 25 a 48 = punti 2
Isogravità 4 = punti 15	Media = punti 10	9 – 23 = punti 17	Da 49 a 72 = punti 4 Da 73 a 96 = punti 6
Isogravità 3 = punti 10	Alta = punti 15		

L'ordine cronologico delle date di inserimento in lista viene utilizzato in caso di parità tra due o più utenti.

In caso di rinuncia formale al titolo di acquisto, l'assistito viene cancellato dalla lista di priorità.

CAPO V° - DISABILITA'

Art. 23 - Soggetti

I soggetti che accedono alle prestazioni previste dall'area Disabilità sono coloro in possesso dell'Attestato di Handicap, come previsto dall'art. 3 della Legge quadro 104 del 5 febbraio 1992.

Art. 24 - Finalità

Gli obiettivi dei servizi rivolti alle persone disabili sono mirati a favorire e promuoverne l'integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società secondo un progetto personalizzato. Tale progetto è redatto da un'equipe integrata, e multidisciplinare.

Art. 25 - Prestazioni

Le prestazioni e gli interventi erogati per le persone disabili sono:

- a) Intervento di sostegno sociale e riabilitativo
- b) Intervento economico di sostegno all'autonomia della persona e del nucleo
- c) Assistenza domiciliare
- d) Assistenza domiciliare integrata (A.D.I.)

- e) Assistenza scolastica
- f) Inserimenti lavorativi
- g) Inserimenti in strutture semi residenziali
- h) Inserimenti in strutture residenziali (RSD, DOPO DI NOI, CAP)

Art. 26 - Intervento di sostegno sociale e riabilitativo

L'intervento di sostegno sociale e riabilitativo è un percorso strutturato di colloqui volto a favorire l'autonomia e l'autodeterminazione della persona; può assumere una valenza educativa, di accompagnamento e supporto in base agli obiettivi del progetto.

E' anche un Intervento di promozione, attivazione e coordinamento delle risorse informali, delle reti di volontariato singolo o associato e di buon vicinato.

Art. 27 - Intervento economico di sostegno all'autonomia della persona e del nucleo;

L'intervento economico di sostegno all'autonomia della persona e del nucleo ha come finalità mantenere il disabile nel proprio contesto di vita, soddisfare i bisogni primari e superare stati di difficoltà. Tale intervento mira a contrastare l'isolamento, a promuovere una migliore qualità della vita favorendo il processo di autonomie.

Ha carattere temporaneo e deve essere affiancato a strategie per rimuovere il bisogno, secondo le modalità e i tempi stabiliti nel progetto, promuovendo anche l'attivazione delle reti informali e di buon vicinato.

I criteri di erogazione del contributo fanno riferimento a quanto disposto nell'Allegato "Parametri economici di riferimento per l'accesso alle prestazioni" e dalla vigente normativa in materia.

Art. 28 - Assistenza domiciliare ed aiuto personale

E' un servizio erogato al domicilio dell'utente sulla base di un Progetto Individualizzato mirato a favorire la permanenza della persona nella propria abitazione e nel proprio contesto di vita, ad integrazione e rinforzo della rete familiare e del vicinato, Per i criteri riguardanti la compartecipazione dell'utente al costo del servizio, si rimanda a quanto disposto nell'Allegato "Parametri economici di riferimento per l'accesso alle prestazioni".

Art. 29 - Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.)

E' un servizio erogato al domicilio dell'utente, sulla base di un piano assistenziale personalizzato (PAP) elaborato dall'UVMD attraverso l'integrazione di figure sanitarie e sociali. Concorrono alla realizzazione del PAP il Coordinatore dell'UVMD, l'Assistente Sociale, l'Infermiere, il Medico Attività Sanitarie e di Comunità che compongono l'equipe minima dell'UVMD integrata degli specialisti del caso.

Il servizio è rivolto a disabili, in modo temporaneo o protratto nel tempo, affette da patologie croniche o post-acute, trattabili a domicilio ed inserite in un contesto familiare e sociale capace di accudire la persona e collaborare con i servizi territoriali.

La prestazione può essere erogata sia in forma diretta che in forma indiretta riconoscendo il lavoro di cura dell'assistente familiare regolarmente assunta.

Per i criteri riguardanti la compartecipazione dell'utente al costo della prestazione, si rimanda a quanto disposto nell'Allegato "Parametri economici di riferimento per l'accesso alle prestazioni".

Art. 30 - Assistenza scolastica

E' un intervento socio educativo finalizzato ad agevolare l'inserimento agli alunni disabili nella scuola, viene realizzato in ambito scolastico secondo quanto stabilito nel Progetto Educativo Individualizzato, redatto dalla scuola, dai servizi socio-sanitari e condiviso dalla famiglia.

Art. 31 - Inserimenti lavorativi

L'inserimento lavorativo è rivolto alle persone riconosciute invalidi civili e con eventuale collocamento mirato, come previsto dalla L. 12 marzo 1999 n. 68.

Il Progetto Individualizzato di intervento viene elaborato dal Servizio per l'Inserimento Lavorativo Disabili (S.I.L.D.) ed ha la funzione di accompagnamento del soggetto durante un

percorso di autonomia nel mondo del lavoro, verificandone periodicamente l'andamento. E' finalizzato a sostenere e facilitare i percorsi di autonomia individuale e di integrazione sociale di soggetti con ridotte capacità psico – fisiche.

Art. 32 - Inserimento in strutture semi residenziali

Il servizio semi residenziale ha le seguenti finalità :

- a. offrire un qualificato supporto professionale alle persone inserite, favorendo momenti di socializzazione e valorizzando l'interazione con il contesto sociale in cui il centro è collocato;
- b. divenire luogo di ascolto per le famiglie e di promozione di momenti di confronto su tematiche di comune interesse, sfruttando sinergie con il volontariato, l'associazionismo ed il terzo settore;
- c. mantenere le capacità residue e incrementare le autonomie personali
- d. ridurre il ricorso ad istituzionalizzazioni improprie.

Nella Zona distretto Lunigiana sono presenti tre Centri diurni per la socializzazione dei soggetti disabili, che possono accogliere fino ad un massimo di 15 ospiti ciascuno.

L'inserimento avviene sulla base di un Progetto Assistenziale Personalizzato redatto dall'équipe multidisciplinare (UVMD).

Il limite d'età per l'ammissione ai Centri è di 16 anni; generalmente la permanenza non potrà superare il compimento del 65° anno d'età a meno che non sia previsto dal PAP .

E' prevista la compartecipazione al costo della prestazione, da parte dell'utenza, mediante il versamento di un contributo mensile secondo quanto disposto nell'Allegato "Parametri economici di riferimento per l'accesso alle prestazioni".

Art. 33 - Inserimento in strutture residenziali (R.S.D., DOPO DI NOI, CAP.)

L'inserimento del disabile in struttura è previsto laddove siano rilevate condizioni socio assistenziali o socio sanitarie non adeguate ad un percorso domiciliare. L'inserimento avviene previa valutazione del bisogno, mediante l'elaborazione di un Progetto Assistenziale Personalizzato elaborato dall'UVMD, contenente l'indicazione degli obiettivi, la durata, le modalità di realizzazione dello stesso e le opportune verifiche, in itinere e finale, condiviso dall'interessato e/o dai familiari, AdS\Tutore\Legale rappresentante.

La persona partecipa alla retta di ricovero secondo i criteri dell'allegato "Parametri economici di riferimento per l'accesso alle prestazioni".

CAPO VI° - INFANZIA, ADOLESCENZA, GIOVANI E FAMIGLIE

Art. 34 - Soggetti

I soggetti che accedono alle prestazioni dell'Area Infanzia, Adolescenza, Giovani e Famiglie sono i cittadini singoli o i nuclei con minori.

Art. 35 - Finalità

Gli interventi e i servizi per l'infanzia, adolescenza, giovani e famiglie perseguono i seguenti obiettivi:

- a) promuovere il benessere e la tutela dei diritti dei minori, valorizzando e sostenendo le risorse familiari, per una crescita sociale e civile;
- b) favorire l'assolvimento delle responsabilità familiari, attraverso interventi multidisciplinari di sostegno alla genitorialità,
- c) predisporre interventi di sostegno sociale integrato anche attraverso la valorizzazione e attivazione delle reti di comunità
- d) avviare azioni di prevenzione del disagio giovanile

Art. 36 - Prestazioni

Le prestazioni e gli interventi, realizzati sulla base di un progetto personalizzato, erogati nell'area Infanzia, Adolescenza, Giovani e Famiglie sono:

- a) Interventi di sostegno alla genitorialità
- b) Supporto educativo alle famiglie
- c) Orientamento e consulenza
- d) Adozione
- e) Affidamento familiare
- f) Inserimento in strutture residenziali
- g) Interventi educativi e ricreativi per il tempo libero
- h) Consultorio adolescenti
- i) Interventi per il sostegno a gestanti e madri in difficoltà;
- j) Mediazione linguistica
- k) Intervento economico di sostegno temporaneo all'autonomia di nuclei con minori.

Art. 37 - Interventi di sostegno alla genitorialità

Tali interventi si pongono come obiettivo quello di affiancare e sostenere i genitori nello svolgimento del proprio ruolo, nel rispetto prioritario dei bisogni di istruzione, educazione, mantenimento ed assistenza morale dei propri figli in considerazione delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.

Tali interventi vengono elaborati in ambito di una progettualità multidisciplinare, volta a sostenere le figure genitoriali nei vari aspetti della vita: relazionale, educativo, psicologico, domiciliare, lavorativo, scolastico e ludico ricreativo.

Art. 38 - Supporto educativo alle famiglie

L'intervento viene realizzato da personale qualificato nell'ambito di una progettualità multidisciplinare di sostegno alla famiglia e si può articolare attraverso:

- a) osservazioni strutturate svolte presso una sede predisposta e osservazioni svolte in ambiente domestico;
- b) colloqui di sostegno educativo;
- c) assistenza educativa domiciliare;
- d) tutoraggio ed accompagnamento all'autonomia.

Art. 39 - Orientamento e consulenza

L'intervento si realizza nell'ambito di un progetto multidisciplinare di sostegno alla famiglia e/o di sola informazione/indirizzo.

Si realizza attraverso colloqui di servizio sociale professionale, volti all'orientamento e all'informazione e/o accompagnamento ad altri servizi.

Art. 40 - Adozione

L'Adozione è prevista a favore di quei minori per i quali l'autorità minorile abbia dichiarato lo "stato di adottabilità", cioè abbia constatato l'abbandono morale, materiale ed affettivo dei genitori naturali nei confronti della prole. Lo spirito dell'intervento si fonda su due principi fondamentali:

- a) il diritto del minore a crescere nella propria famiglia;
- b) il diritto ad essere amato e curato anche quando la famiglia ne sia impedita, secondo il dettato della L. 4 maggio 1983 n. 184, così come modificata dalla L. 28 marzo 2001 n. 149 e s.m.i.

Il Servizio Sociale, unitamente a quello di psicologia, deve avviare indagini sullo stile di vita degli aspiranti adottanti, fornendo attraverso una relazione dettagliata, tutti gli elementi conoscitivi utili al Tribunale Minorile che emetterà la valutazione dell'idoneità.

Questo percorso avviene mediante colloqui psico-sociali, con lo scopo di esaminare le motivazioni che hanno portato la coppia o la famiglia a decidere di adottare un minore, valutando anche le capacità di fronteggiare le problematiche che potrebbero derivarne.

Art. 41 - Affidamento familiare

Nei casi in cui si ravvisi la necessità, possono essere attivate, consensualmente con la famiglia d'origine o su dispositivo dell'autorità giudiziaria, le procedure di affidamento familiare, a tempo pieno

o part-time, per periodi limitati di tempo e sulla base di progetti personalizzati d'intervento. L'affido familiare può prevedere un contributo economico mensile, erogato in favore della famiglia affidataria, volto a sostenere le spese necessarie al mantenimento del minore inserito. Le modalità di attuazione dell'affido familiare avvengono secondo quanto indicato nella Legge 19 ottobre 2015, n. 173 recante "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare".

Art. 42 - Inserimenti in strutture residenziali

Il servizio prevede l'inserimento temporaneo dei minori presso strutture residenziali di accoglienza in via d'urgenza, su mandato dell'autorità giudiziaria, oppure quando previsto da una progettualità multidisciplinare condivisa con la famiglia d'origine.

Le strutture devono possedere i requisiti di autorizzazione al funzionamento e accreditamento richiesti ai sensi della normativa vigente.

Art. 43 - Interventi educativi e ricreativi per il tempo libero.

Gli interventi educativi e/o ricreativi per il tempo libero si realizzano all'interno dei Centri giovanili.

I Centri giovanili sono un luogo d'incontro, aggregazione spontanea, scambio di esperienze e di socializzazione. Sono gratuiti ed aperti a tutti.

Ogni Centro è portatore di una propria storia, di una propria identità ma le finalità che vengono perseguite sono le stesse.

La metodologia seguita fa riferimento a modelli teorici riguardanti lo studio delle dinamiche di gruppo; dunque, modelli che tengono conto della stretta connessione tra aspetti relazionali ed emozionali, cognitivi ed operativi. A tal fine si avvalgono del supporto offerto dalle attività di tipo laboratoriale.

Art. 44 - Consultorio Adolescenti

Il Consultorio Adolescenti lavora in rete con le altre strutture educative del territorio, rivolte a prevenire il disagio minorile, mediante una programmazione unitaria ed omogenea degli interventi, all'interno vi opera un'équipe multiprofessionale.

Art. 45 - Interventi per il sostegno a gestanti e madri in difficoltà

Le donne gestanti in situazione di difficoltà, possono rivolgersi al Servizio Sociale per essere accompagnate e sostenute da operatori qualificati durante tutta la gravidanza.

E' previsto l'accesso al progetto aziendale "Mamma Segreta", nel caso in cui la madre decida di non tenere il bambino.

Art. 46 - Mediazione linguistica

Il mediatore è colui che, grazie alla conoscenza di cultura di base e di lingua straniera, permette la trasposizione/traduzione dei concetti da una lingua all'altra, favorendo così i rapporti interpersonali e l'integrazione sociale con le persone migranti.

Art 47. Intervento economico di sostegno temporaneo all'autonomia di nuclei con minori

L'intervento economico viene erogato, temporaneamente per arginare e prevenire situazioni di disagio delle famiglie che si possono ripercuotere sulla vita del minore.

L'obiettivo dell'intervento è inteso come supporto temporaneo al fine di garantire il benessere del minore.

L'assegnazione di tale intervento economico avviene secondo i criteri contenuti nell'allegato "Parametri economici di riferimento per l'accesso alle prestazioni"

CAPO VII° - SALUTE MENTALE ADULTI

Art. 48 - Soggetti

Accedono agli interventi gli utenti, in carico all'Unità Funzionale Salute Mentale Adulti

(UFSMA), che presentano disagio mentale e che necessitano di essere reintegrati nella società e nel mondo del lavoro.

Art. 49 - Finalità

Gli interventi sono rivolti ai soggetti con disagio psichico e si prefiggono:

- a) l'individuazione precoce del disagio, in una prospettiva di prevenzione e promozione della salute e del benessere della persona;
- b) l'integrazione e l'inserimento nell'ambito del contesto sociale e lavorativo;
- c) la prevenzione di forme di emarginazione e di esclusione sociali.

Art. 50 – Prestazioni

Gli interventi sociali nell'area della Salute Mentale Adulti comprendono:

- a) Intervento di sostegno sociale e riabilitativo
- b) Intervento economico di sostegno all'autonomia della persona e del nucleo
- c) Assistenza domiciliare
- d) Assistenza a scambio relazionale ed educativa
- e) Inserimenti lavorativi
- f) Inserimento in strutture semi residenziali
- g) Inserimenti in strutture residenziali.

Art. 51 - Intervento di sostegno sociale e riabilitativo

L'intervento di sostegno sociale e riabilitativo è un percorso strutturato di colloqui volto a favorire l'autonomia e l'autodeterminazione della persona; può assumere una valenza educativa, di accompagnamento e supporto in base agli obiettivi del progetto.

E' anche un intervento di promozione, attivazione e coordinamento delle risorse informali, delle reti di volontariato singolo o associato e di buon vicinato.

Art. 52 - Intervento economico di sostegno all'autonomia della persona e del nucleo

L'intervento economico di sostegno all'autonomia della persona e del nucleo ha come finalità mantenere la persona con disagio mentale nel proprio contesto di vita, soddisfare i bisogni primari e superare temporanei stati di difficoltà.

Tale intervento mira a contrastare l'isolamento, a promuovere una migliore qualità della vita favorendo il processo di autonomia.

Ha carattere temporaneo e deve essere affiancato a strategie per rimuovere il bisogno, secondo le modalità e i tempi stabiliti nel progetto, promuovendo anche l'attivazione delle reti informali e di buon vicinato.

I criteri di erogazione del contributo fanno riferimento a quanto disposto nell'Allegato "Parametri economici di riferimento per l'accesso alle prestazioni".

Art. 53 - Assistenza domiciliare

E' un servizio erogato al domicilio dell'utente sulla base di un Progetto Individualizzato elaborato dall'equipe multidisciplinare mirato a favorire la permanenza della persona con disagio mentale nella propria abitazione e nel proprio contesto di vita, ad integrazione e rinforzo della rete familiare e del vicinato, Ha la duplice finalità di favorire il recupero delle capacità di cura di sé e del proprio ambiente e delle abilità relazionali e sociali.

Per i criteri riguardanti la compartecipazione dell'utente al costo del servizio, si rimanda a quanto disposto nell'Allegato "Parametri economici di riferimento per l'accesso alle prestazioni".

Art. 54 - Assistenza a scambio relazionale ed educativo

Questa forma di assistenza viene svolta dalla figura del Facilitatore sociale ed ha come finalità il recupero delle capacità socio-relazionali delle persone con disagio mentale.

Art. 55 - Inserimenti lavorativi

L'inserimento lavorativo è rivolto alle persone con disagio mentale secondo il Progetto Individualizzato di intervento che viene elaborato dall'equipe multidisciplinare e accompagna il soggetto durante un percorso di autonomia nel mondo del lavoro, verificandone periodicamente l'andamento.

E' finalizzato a sostenere e facilitare i percorsi di autonomia individuale e di integrazione sociale di soggetti con ridotte capacità psico-fisiche, prevede l'erogazione all'interessato di un incentivo economico, a titolo di rimborso spese e relativa copertura assicurativa.

Art. 56 - Inserimento in strutture semi residenziali

Il servizio semi residenziale ha le seguenti finalità :

- a) offrire un qualificato supporto professionale alle persone inserite, favorendo momenti di socializzazione e valorizzando l'interazione con il contesto sociale;
- b) divenire luogo di ascolto per le famiglie e di promozione di momenti di confronto su tematiche di comune interesse, sfruttando sinergie con il volontariato, l'associazionismo ed il terzo settore;
- c) mantenere le capacità residue e incrementare le autonomie personali;
- d) ridurre il ricorso ad istituzionalizzazioni improprie;
- e) promozione di spazi aggregativi e di tempo libero per sostenere la socializzazione e l'inserimento nel contesto di vita e sensibilizzazione della comunità locale.

Nella Zona distretto Lunigiana sono presenti due Centri diurni per attività di aggregazione, l'accesso ai medesimi avviene su invio dell'equipe multidisciplinare.

Art. 57- Inserimento in strutture residenziali (Struttura Residenziale, Gruppo appartamento-Casa famiglia)

Struttura Residenziale

L'inserimento della persona con disagio mentale in struttura residenziale è previsto laddove siano rilevate condizioni socio assistenziali o socio sanitarie non adeguate ad un percorso domiciliare.

L'inserimento avviene previa valutazione del bisogno, mediante l'elaborazione di un Progetto Individualizzato elaborato dall'equipe multidisciplinare contenente l'indicazione degli obiettivi, la durata, le modalità di realizzazione dello stesso e le opportune verifiche, in itinere e finale, condiviso dall'interessato e/o dai familiari, AdS, Tutore, Legale rappresentante.

La persona partecipa alla retta di ricovero secondo i criteri dell'allegato "Parametri economici di riferimento per l'accesso alle prestazioni".

Gruppo appartamento

E' un nucleo abitativo a capienza limitata, (max 3/5 persone) che opera in regime di residenzialità, rivolto a soggetti con un buon grado di autonomia. Si accede mediante progetto individualizzato elaborato dall'equipe multidisciplinare, è prevista una quota di compartecipazione al costo della prestazione.

Casa famiglia

La Casa Famiglia ospita persone con disagio mentale, consente di promuovere la realizzazione di un percorso di autonomia personale e riabilitativa attraverso:

- a) il potenziamento delle risorse personali
- b) la responsabilizzazione e l'accompagnamento verso una progressiva gestione autonoma del quotidiano
- c) la promozione del benessere psicofisico
- d) la conservazione delle relazioni familiari.

L'inserimento dell'ospite avviene attraverso un progetto terapeutico individualizzato, è prevista una quota di compartecipazione al costo della prestazione.

CAPO VIII° - DIPENDENZE

Art. 58 - Soggetti

Gli interventi nell'area delle dipendenze sono rivolti a soggetti che presentano problematiche relative alla sfera della dipendenza.

Art. 59 - Finalità

Gli interventi sono finalizzati:

- a) al superamento della situazione di disagio dovuta all'abuso di sostanze stupefacenti ed altre forme di abuso o dipendenza;
- b) alla promozione di sani stili di vita, rivolti in particolare alle fasce giovanili e a quelle a maggior rischio di emarginazione;
- c) alla collaborazione con la rete dei soggetti pubblici e privati presenti sul territorio;
- d) alla programmazione di interventi rivolti alla riabilitazione ed al reinserimento sociale.

Art. 60 - Prestazioni

Gli interventi nell'area delle dipendenze riguardano:

- a) Supporto educativo e socio-riabilitativo, individuale e a gruppi;
- b) Inserimenti lavorativi;
- c) Inserimento in comunità terapeutiche;
- d) Attività di prevenzione, informazione, consulenza a singoli, nuclei e istituzioni;
- e) Assistenza domiciliare.

Art. 61 - Supporto educativo e socio-riabilitativo, individuale e a gruppi

L'intervento di supporto educativo e socio-riabilitativo è rivolto a utenti inseriti in programmi riabilitativi; è un percorso strutturato di colloqui volto a favorire l'autonomia della persona e a promuovere l'acquisizione di comportamenti e stili di vita adeguati.

Può assumere, in base agli obiettivi del progetto, anche una valenza di supporto e accompagnamento all'interno del contesto di vita della persona, pertanto può essere svolto anche al domicilio dell'utente.

E' anche un intervento di promozione, attivazione e coordinamento delle risorse informali, delle reti di volontariato singolo o associato e di buon vicinato.

Art. 62 - Inserimenti lavorativi

L'inserimento lavorativo, è rivolto a soggetti inseriti in programmi socio-terapeutici, ha lo scopo di facilitare il recupero o il rafforzamento delle abilità e delle competenze in ambito lavorativo, favorendo l'inclusione sociale.

Viene predisposto sulla base di un progetto terapeutico individualizzato, redatto dall'équipe del Servizio e monitorato con verifiche in itinere e finale, ha una durata massima di due anni e prevede l'erogazione all'interessato di un incentivo economico, a titolo di rimborso spese e relativa copertura assicurativa.

Art. 63 - Inserimenti in comunità terapeutica

E' un intervento avente carattere residenziale predisposto dall'équipe multidisciplinare secondo il progetto socio-riabilitativo condiviso dall'interessato.

L'inserimento avviene presso strutture comunitarie secondo la normativa regionale vigente.

Art. 64 - Attività di prevenzione, informazione, consulenza a singoli, nuclei e istituzioni

Tale attività è rivolta alla popolazione giovanile e scolastica, in particolare agli adolescenti; viene programmata mediante percorsi integrati con i Servizi e con le agenzie di socializzazione del territorio, per facilitare la messa in rete di tutte le risorse disponibili.

Art. 65 – Assistenza domiciliare

E' un servizio erogato al domicilio dell'utente sulla base del Progetto Personalizzato elaborato dall'équipe e condiviso dalla persona.

Ha lo scopo di favorire la permanenza della persona nel proprio contesto di vita, di sostenerne le capacità personali e sociali integrando ove presenti, le reti informali.

Per i criteri riguardanti la compartecipazione dell'utente al costo del servizio, si rimanda a quanto disposto nell'Allegato "Parametri economici di riferimento per l'accesso alle prestazioni".

CAPO IX° - ADULTI

Art. 66 - Soggetti

Gli adulti sono i soggetti residenti nella Zona della Lunigiana, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che non presentano problematiche tali da dover essere prese in carico da servizi specialistici, ma che vivono una situazione di disagio e di isolamento sociale.

Art. 67 – Finalità

Gli interventi sono finalizzati:

- a) Al sostegno temporaneo del disagio socio- economico
- b) Al sostegno all'autonomia della persona e del nucleo
- c) Alla prevenzione di forme di emarginazione e di esclusione sociale.

Art. 68 - Prestazioni

Gli interventi erogati per gli adulti sono:

- a) Intervento di sostegno sociale e riabilitativo
- b) Intervento economico di sostegno all'autonomia della persona e del nucleo
- c) Assistenza domiciliare
- d) Inserimenti lavorativi
- e) Inserimento in Casa famiglia.

Art. 69 - Intervento di sostegno sociale e riabilitativo

L'intervento di sostegno sociale e riabilitativo è un percorso strutturato di colloqui volto a favorire l'autonomia e l'autodeterminazione della persona; può assumere una valenza educativa, di accompagnamento e supporto in base agli obiettivi del progetto.

E' anche un Intervento di promozione, attivazione e coordinamento delle risorse informali, delle reti di volontariato singolo o associato e di buon vicinato.

Art. 70- Intervento economico di sostegno all'autonomia della persona e del nucleo

L'intervento economico di sostegno all'autonomia della persona e del nucleo ha come finalità mantenere la persona nel proprio contesto di vita, soddisfare i bisogni primari e superare temporanei stati di difficoltà.

Tale intervento mira a contrastare l'isolamento, a promuovere una migliore qualità della vita favorendo il processo di autonomia.

Ha carattere temporaneo e deve essere affiancato a strategie per rimuovere il bisogno, secondo le modalità e i tempi stabiliti nel progetto, promuovendo anche l'attivazione delle reti informali e di buon vicinato.

I criteri di erogazione dell'intervento economico fanno riferimento a quanto disposto nell'Allegato "Parametri economici di riferimento per l'accesso alle prestazioni".

Art. 71 - Assistenza domiciliare

E' un servizio erogato al domicilio dell'utente sulla base di un Progetto Individualizzato mirato a favorire la permanenza della persona nella propria abitazione e nel proprio contesto di vita, ad integrazione e rinforzo della rete familiare e del vicinato.

Per i criteri riguardanti la compartecipazione dell'utente al costo del servizio, si rimanda a quanto disposto nell'Allegato "Parametri economici di riferimento per l'accesso alle prestazioni".

Art. 72 - Inserimenti lavorativi

L'inserimento lavorativo è rivolto alle persone con disagio secondo il Progetto Individualizzato di intervento e/o il Patto per l'Inclusione Sociale.

E' finalizzato a sostenere e facilitare i percorsi di autonomia individuale e di integrazione sociale di soggetti fragili, prevede l'erogazione all'interessato di un incentivo economico, a titolo di rimborso spese e relativa copertura assicurativa.

Art. 73 - Inserimento in Casa famiglia

La Casa Famiglia ospita persone con disagio sociale, promuove la realizzazione di un percorso di autonomia personale attraverso:

- a) il potenziamento delle risorse personali
- b) la responsabilizzazione e l'accompagnamento verso una progressiva gestione autonoma del quotidiano
- c) la promozione del benessere psicofisico
- d) la conservazione delle relazioni familiari.

L'inserimento dell'ospite avviene attraverso un progetto individualizzato, è prevista una quota di compartecipazione al costo della prestazione.

CAPO X° - NORME FINALI

Art. 74- Deroghe

In casi di eccezionalità ed in presenza di problematiche sociali particolarmente significative, il Servizio Sociale ed i servizi coinvolti possono erogare interventi in deroga a quanto previsto nel presente Regolamento, in virtù dell'autonomia tecnico-funzionale e di giudizio.

Art. 75 - Ricorsi

In caso di mancata concessione dell'intervento, ovvero di concessione ritenuta inadeguata o qualora sorgessero controversie in merito all'eventuale richiesta di compartecipazione alla spesa da parte dell'interessato, questo, o chi per esso, può presentare ricorso al legale rappresentante della SdS Lunigiana nei termini previsti dalla normativa vigente.

Nei 30 giorni successivi, il legale rappresentante della SdS Lunigiana, darà formale risposta all'interessato.

Art. 76 - Tutela dei dati personali

Il trattamento dei dati sensibili e personali degli interessati avverrà nel rispetto di quanto previsto dal D.L.vo n. 196/2003 "Norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati personali" s.m.i. e del Regolamento UE 679\2016.

Art. 77 - "Parametri Economici di Riferimento per l'accesso alle prestazioni" (PA ECO)

Il presente regolamento include l'Allegato: "Parametri Economici di Riferimento per l'accesso alle prestazioni", che ne costituisce parte integrante.